

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e campo di applicazione	Pag. 2
Art. 2	Principi	Pag. 2
Art. 3	Il Responsabile Unico del progetto	Pag. 3
Art. 4	Gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Camera di Commercio di Cremona	Pag. 3
Art. 5	Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie europee	Pag. 4
Art. 6	Rotazione degli affidamenti e degli inviti	Pag. 6
Art. 7	Indagini di mercato	Pag. 7
Art.8	Elenco degli operatori economici	Pag. 8
Art. 9	I controlli sui fornitori selezionati	Pag. 9
Art. 10	La Commissione giudicatrice	Pag. 10
Art. 11	Il Direttore dell'esecuzione del Contratto	Pag. 11
Art. 12	L'esecuzione delle prestazioni, l'attestazione di regolare esecuzione ed i pagamenti	Pag. 11

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e regole applicate dalla Camera di Commercio di Cremona per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alle soglie europee (cc.dd. "contratti sotto soglia"), di cui al libro II "dell'appalto" parte I "dei contratti di importo inferiore alle soglie europee" del D.lgs. n. 36 del 2023 (infra anche solo "Codice").
2. Nel caso in cui, con riferimento ai contratti oggetto del presente Regolamento, sia riscontrato, tramite una valutazione caso per caso, un interesse transfrontaliero certo, saranno utilizzate le procedure ordinarie di cui all'art. 13 del Presente Regolamento. Tra i criteri oggettivi con cui valutare tale caratteristica del contratto la Camera di Commercio di Cremona tiene conto dell'importo dell'appalto, e, in particolare, se consistente o vicino alla soglia, del luogo di esecuzione dei lavori, delle caratteristiche tecniche dei servizi, dei lavori o dei prodotti in oggetto dell'acquisto (cfr. parere n. 1312/2019 del Consiglio di Stato).
3. Il presente Regolamento disciplina la fase di acquisizione dei servizi, delle forniture e dei lavori. Per le ulteriori fasi non regolate dal presente documento si rimanda al codice civile, al D.lgs. n. 36 del 2023 e, in generale, alla normativa vigente.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.
5. Il Regolamento si intende automaticamente aggiornato in caso di modifica delle disposizioni normative nazionali o regionali citate nell'ambito del presente Regolamento.
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente documento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in osservanza della legge n. 190/2012 nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia dalla CCIAA di Cremona.

2. PRINCIPI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi da parte Camera di Commercio di Cremona avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal Codice e, in particolare:
 - principio del risultato: viene perseguito il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
 - principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
 - principio dell'accesso al mercato: viene favorito l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
 - principi di buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà

orizzontale, autorganizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione e applicazione dei contratti collettivi nazionale di settore, nonché gli altri principi di base dell'azione amministrativa.

2. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture può essere frazionata artificialmente, al fine di applicare una disciplina che, senza frazionamento, sarebbe stata da seguire ai sensi di legge o in base al presente Regolamento.
3. Per ragioni tecniche, esigenze operative e/o gestionali, tutela delle piccole medie imprese (PMI), un appalto può essere ripartito in più lotti, ovvero scomposto in più appalti di diverso oggetto. In tale ipotesi, a ciascun lotto o singolo appalto si applicherà la procedura che si sarebbe dovuta applicare considerando il valore complessivo dei lotti o degli appalti.
4. Gli atti relativi all'intero ciclo di vita dei contratti sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 20 e ss. del Codice¹ e sono pubblicati secondo quanto previsto dal D.Lgs 33 del 2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.cr.camcom.it. Gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche².

3. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il quale svolge i compiti di cui all'art. 114 del Codice, come meglio indicati negli allegati I.2 e II.14.

4. GLI STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

1. La Camera di Commercio di Cremona può utilizzare varie modalità, tra loro complementari, per procedere all'approvvigionamento dei beni/servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati:
 - le convenzioni CONSIP e ARIA (Agenzia Regionale Innovazione e Acquisti)³

¹Ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.lgs. 36/2023 le nuove disposizioni in materia di trasparenza acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

² Ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.lgs. 36/2023 "Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate". Ai fini dell'attuazione di tale adempimento l'ANAC dovrebbe individuare, con proprio provvedimento, le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione.

³ Le Convenzioni CONSIP e ARIA sono contratti ai quali i soggetti pubblici possono aderire aventi a oggetto beni e servizi prevalentemente di natura standardizzata.

- il MePA⁴ (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) e il NECA (Negozio elettronico centrale acquisti);
- l'autoproduzione attraverso i soggetti appartenenti al sistema camerale e operanti secondo il modello dell'in-house providing;
 - il ricorso al mercato.
2. La scelta della più idonea tra le citate modalità per l'approvvigionamento è determinata dalle caratteristiche del bene/servizio, dalle prescrizioni della normativa, dalla valutazione complessiva di scelta del contraente del Responsabile della gestione della procedura, dalla qualità dei beni e dei servizi offerti attraverso le Centrali di Acquisto rispetto alle esigenze e dai prezzi praticati dagli operatori.
3. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti nel rispetto del principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui al Titolo II, Parte II del Codice, mediante la piattaforma digitale di e-procurement⁵.

5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Ai fini del presente regolamento, le procedure si distinguono a seconda dell'oggetto dell'acquisto e del diverso valore degli affidamenti, come segue:

- 5.1 Procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente);
- 5.2 Procedure per l'affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori alle soglie europee;
- 5.3 Procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 + IVA;
- 5.4 Procedure per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori a € 500.000,00 +iva;
- 5.5 Procedure per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 500.000 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori alle soglie europee;

5.1. e 5.3 Procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e per l'affidamento di lavori inferiori ad € 150.000,00 + IVA

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00 (o ad altre

⁴ Il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e il NECA rappresentano canali di acquisto complementari alle Convenzioni CONSIP e ARIA dove i fornitori, per determinati categorie merceologiche, pubblicano delle offerte di beni e servizi immediatamente attivabili. Si tratta di acquisti di importo limitato, di tipo occasionale, salvo che tramite la piattaforma la Committente non decida di chiedere delle offerte personalizzate.

⁵ Nel periodo transitorio previsto dall'art. 225 del codice, in relazione all'attuazione delle norme di piena digitalizzazione ed interoperabilità dei sistemi da parte ANAC, le comunicazioni e gli scambi di informazioni per l'acquisizione di preventivi relativi ad affidamenti di importo pari o inferiore ad euro 20.000,00 sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (es. a mezzo PEC o e-mail)

soglie definite dalla normativa vigente) e per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 + IVA, la Camera di Commercio di Cremona - ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Codice - può procedere ad affidamenti diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

2. L'affidamento diretto deve avvenire, in ogni caso, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e a condizioni economiche e/o prestazionali valutate congrue rispetto a quelle praticate nel mercato di riferimento.
3. Al fine di valutare le concrete condizioni di mercato e la congruità dei prezzi offerti per le prestazioni richieste, il responsabile di progetto può adottare qualsiasi modalità per un confronto con le condizioni economiche di mercato prevedibilmente ritraibili, quali esemplificativamente: richieste di preventivi, preventivi precedentemente acquisiti per prestazioni analoghe, contratti conclusi da altri enti del sistema camerale o da altre pubbliche amministrazioni, disamina delle condizioni proposte al pubblico da operatori del settore, risultati di procedure desumibili dalle pubblicazioni sui siti degli enti pubblici, indagine informale effettuata sulla rete, confronto di listini e prezziari normalmente in uso per la categoria merceologica, ecc.
4. In caso di affidamento diretto non è richiesta agli operatori la garanzia provvisoria.
5. In casi debitamente motivati è facoltà della Camera di Commercio di Cremona non richiedere la garanzia definitiva (es. prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione ecc.). Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
6. Nell'affidamento diretto l'aggiudicazione del contratto avviene senza una procedura di gara e la scelta dell'operatore è discrezionale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici. La scelta viene motivata sulla base di valutazioni discrezionali che riguardino cumulativamente o alternativamente la qualità del prodotto, le condizioni di consegna, il prezzo o altre circostanze particolari in caso di forniture, e le referenze, la qualità del servizio, la competenza specifica, le condizioni economiche, le modalità di prestazione o altre circostanze particolari in caso di servizi e lavori.

5.2. e 5.5 Le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori alla soglia comunitaria e per l'affidamento di lavori superiori a € 500.000,00 + IVA e inferiori alle soglie comunitarie

Per tali affidamenti si farà riferimento a centrali di committenza o a stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 36 del 2023.

5.4 Le procedure per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori a € 500.000,00

1. Per tali affidamenti si ricorre alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c), individuati sulla base di indagini di mercato finalizzate alla raccolta di manifestazioni di interesse, ovvero tramite ricorso ad elenchi di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Camera di Commercio di Cremona utilizza indagini di mercato tramite richiesta di manifestazione di interesse o elenchi di operatori economici.

6. ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

1. Circa l'applicazione del principio di rotazione, si richiama quanto espressamente prescritto dall'art. 49 del Codice.
2. Il principio di rotazione comporta, nel caso di ricorso a procedure sotto la soglia comunitaria, il divieto di affidamento e aggiudicazione al contraente uscente nei casi in cui l'affidamento successivo al primo abbia a oggetto una commessa:
 - a. ricompresa nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
 - b. appartenente alla medesima fascia economica di cui al comma 3 rispetto all'affidamento precedente.
3. La Camera di Commercio di Cremona individua, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

B.S.	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	L.	LAVORI
A	Da € 5.000 fino € 15.000	A	Da € 5.000 fino a 15.000
B	> € 15.000 fino a € 30.000	B	> € 15.000 fino a € 40.000
C	> € 30.000 fino a € 70.000	C	> € 40.000 fino a € 75.000
D	> € 70.000 fino a 100.000	D	> € 75.000 fino a € 150.000
E	>100.000 fino a 140.000	E	> € 150.000 fino a € 250.000
F		F	> € 250.000 fino a 500.000,00

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto,
5. Il principio di rotazione non si applica agli affidamenti inferiori a euro 5.000,00.
6. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedura negoziata senza bando, nella quale non si operi alcuna limitazione alla partecipazione in ordine al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali effettuare la selezione e sia pubblicizzata sulle piattaforme telematiche o sul profilo internet della Camera di Commercio di Cremona nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
7. Il principio di rotazione non si applica, inoltre, agli ordini effettuati a valle di accordi quadro e/o contratti a consumo stipulati secondo le norme del Codice, salvo diversa previsione all'interno degli stessi. Qualora l'Ufficio Acquisti verificasse che più acquisti della medesima tipologia si ripetono nel tempo, solleciterà le unità organizzative per una miglior programmazione, al fine di stipulare accordi quadro e/o contratti a consumo. In alternativa l'Ufficio Acquisti, in collaborazione con i principali utilizzatori, valuterà la possibilità di creare un elenco di operatori da utilizzare a rotazione o in base ad altri criteri predefiniti, diviso in base a categoria merceologica, area geografica o altro.
8. Si può, inoltre derogare all'applicazione del principio di rotazione nei casi previsti dall'art. 49 comma 4 previa congrua motivazione.

7. INDAGINI DI MERCATO⁶

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

1. Tale procedura o viene avviata a valle della determinazione a contrarre o viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.
2. L'indagine di mercato è prevista per gli affidamenti di importo pari o superiori ad € 140.000,00 (o altra soglia definita dalla normativa vigente) per i servizi e la forniture e per affidamenti di lavori superiori a € 150.000,00 oltre iva, qualora la selezione dei fornitori da invitare non avvenga tramite consultazione di elenchi di Fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, o qualora gli iscritti al suddetto elenco siano in misura inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
3. La Camera di Commercio di Cremona assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, mediante la pubblicazione di un avviso sul proprio sito Internet, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e assicurando il collegamento della stessa con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre nell'avviso la stazione appaltante si può riservare la facoltà:
 - di procedere alla selezione dei soggetti sulla base di criteri oggettivi, nel caso le manifestazioni di interesse superino l'eventuale numero massimo di operatori da invitare previsto nella determina a contrarre;
 - di integrare l'elenco degli operatori da invitare, nel caso, al contrario, non si raggiunga il numero minimo di manifestazioni di interesse da parte degli operatori.
5. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Camera di Commercio di Cremona, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre sta-

⁶ Le indagini di mercato sono attualmente disciplinate dall'art. 50, commi 2 e 3 del Codice e dall'allegato II.1. Tuttavia, secondo quanto disposto dallo stesso Codice "In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice."

zioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzando i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Camera di Commercio di Cremona deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

6. All'esito dell'indagine di mercato verranno invitati o selezionati i soggetti ritenuti più idonei. In generale, vige il divieto di utilizzo del sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi. In casi eccezionali, come quello in cui dovessero pervenire un numero abnorme di candidature, è ammesso il sorteggio; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

8. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. È istituito presso la Camera di Commercio di Cremona l'elenco degli operatori economici. L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, approvato dal Dirigente competente, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione dell'elenco degli operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
2. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo, previste dal precedente articolo 6, in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
3. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo fra quelle previste per i lavori, servizi e forniture dal precedente articolo 6, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti avviene tramite la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
5. L'iscrizione nell'elenco degli operatori economici avviene senza limiti temporali. La revisione dell'elenco avverrà con cadenza triennale, tramite richiesta di conferma dell'iscrizione tramite PEC. L'operatore economico dovrà darvi riscontro tramite PEC. La Camera di Cremona procederà alla cancellazione degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti. La Camera di Cremona può procedere alla cancellazione degli operatori a cui sia stata comminata una o più penali nel corso dell'esecuzione di un contratto e/o che abbiano causato disservizi alla stazione appaltante. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti tramite comunicazione da inviare via PEC. La Camera di Cremona procede alla valutazione delle

istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

6. L'elenco, non appena approvato, viene pubblicato sul sito web della Camera.
7. L'elenco degli operatori economici attualmente pubblicato sul sito web www.cr.camcom.it, nelle more della costituzione del nuovo elenco previsto da questo articolo, mantiene validità sino al 31.12.2023.

9. I CONTROLLI SUI FORNITORI SELEZIONATI

1. I fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, sono soggetti alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria.
2. In particolare, la Camera di Commercio di Cremona verificherà in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del migliore offerente non ricorrano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e che sussistano i requisiti e le capacità richieste, secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice:
 - a. nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.
 - b. fermo restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante effettuerà i controlli previo sorteggio periodico di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, che verranno definite con apposito provvedimento, con un minimo di 1 operatore degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto interessato. Dell'estrazione viene conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti fa fede la data della determina di affidamento o dell'ordinativo.
 - c. la verifica dei requisiti speciali viene invece effettuata solo se richiesta
 - d. nelle procedure di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 i fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, saranno soggetti a tutti i controlli attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. In particolare:
 - dovrà essere acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023,
 - dovrà essere acquisito il DURC regolare in corso di validità;
 - dovranno essere esperite le verifiche relative alle annotazioni presenti sul casellario dell'ANAC;
 - dovrà essere accertata l'assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023
 - dovrà essere appurata l'insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'operatore, tramite consultazione del Registro imprese;

- dovrà essere verificata l'eventuale esistenza di condanne penali (v. elenco all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023) le quali, ove esistenti, saranno oggetto di conseguente valutazione.
3. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace salvo che, per motivate ragioni e nei casi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice, se ne chieda l'esecuzione anticipata. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento delle prestazioni su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.

10. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nel caso di procedure diverse dall'affidamento diretto in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore, e/o rilevanza, e/o oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 93 del Codice, , nominata ai sensi del vigente Statuto dell'Ente , e che su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La Camera di Commercio di Cremona nomina dipendenti interni alla propria struttura, purché abbiano il necessario inquadramento e siano esperti della materia interessata dall'appalto.
4. La Camera di Commercio di Cremona, in mancanza di adeguate professionalità, può altresì nominare componenti dipendenti di altri enti del sistema camerale, di altri enti pubblici e, in caso di documentata indisponibilità, professionisti esterni.
5. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure negoziate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.
6. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP competente supportato dal personale camerale e da eventuali responsabili di fase nominati.
7. I componenti della Commissione non devono essere in conflitto di interessi, non possono rivestire il ruolo di DEC nell'appalto, non devono aver redatto gli atti della procedura, non devono trovarsi in altre situazioni di inconferibilità o di incompatibilità rispetto all'incarico.
8. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
9. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità previste dal Codice.

11. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali – salvo le specifiche ipotesi di cui all'art. 114, comma 8 precisate dall'allegato II.14 al Codice - può svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. Qualora non ci sia tale coincidenza, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) viene nominato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell'atto di approvazione della procedura tra il personale esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il DEC, ove diverso dal RUP, viene indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Al DEC sono affidate le funzioni indicate nel Codice, come meglio indicate negli allegati I.2 e II.14.

12. L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E I PAGAMENTI

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove sia nominato DEC un soggetto diverso dal Responsabile di progetto.
2. La stipulazione del contratto per affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
3. I termini dilatori di *stand still* sostanziale e processuale (18, commi 3 e 4 del Codice), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
4. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Camera di Commercio di Cremona può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
5. Per i contratti di cui al presente regolamento la Camera di Commercio di Cremona può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi.
6. Le fatture sono liquidate dalla Camera di Commercio di Cremona con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito della verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e/o del richiedente dell'acquisto della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, come previsto dalla Procedura Ciclo Passivo.
7. Si applicano le disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali.